

**Documento dell'Unione Generale del Lavoro sul decreto-legge 25 maggio 2021, n.73,
contenente Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali**

Audizione del 31 maggio 2021

presso la Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati

L'Italia, al pari degli altri Paesi, si è trovata ad affrontare dalla fine di febbraio dello scorso anno gli effetti devastanti connessi alla diffusione del virus Sars-Cov-2 (Covid-19). In poche settimane, è apparso chiaro che si era davanti ad una emergenza al tempo stesso sanitaria, sociale e occupazionale.

L'avvento al governo del nuovo presidente del consiglio dei ministri, Mario Draghi, ha portato all'avvicendamento alla guida della struttura commissariale; il passaggio di consegne fra Domenico Arcuri e il generale Francesco Paolo Figliuolo ha imposto una profonda revisione del programma vaccinale, rispetto al quale si è passati da una ipotesi di pochi, selezionati hub (modello Primula) ad una capillarizzazione che ha permesso di moltiplicare gli spazi a disposizione, raggiungendo così, una volta ottenute le dosi necessarie, lo standard delle 500mila inoculazione quotidiane.

Benché non risolta definitivamente, si guarda comunque all'emergenza sanitaria con rinnovata fiducia; gli investimenti sui vaccini, sulla sperimentazione delle cure, sulla dotazione infrastrutturale e sulla formazione del personale dedicato stanno infatti dando i frutti sperati, con il conseguente alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere che possono tornare a dedicare tempo e spazio anche alle altre patologie.

È in questo percorso che si inserisce il presente decreto-legge che, come gli altri che si sono succeduti a partire dal marzo dello scorso anno, prova a dare una risposta coerente pure all'emergenza sociale e occupazionale.

Premesso che ogni contributo a fondo perduto, per sua natura, non potrà mai coprire fino in fondo le perdite subite (nessun ristoro, ad esempio, potrà mai coprire quello che viene definito l'avviamento di una impresa; molti clienti potrebbero infatti non frequentare più un ristorante, un cinema o una palestra), è indubbio che il decreto Sostegni bis rappresenta un salto di qualità anche su questo versante, sia per le risorse stanziare, oltre 15 miliardi di euro, che per la revisione delle modalità di calcolo di quanto spettante con l'introduzione di un meccanismo alternativo incentrato sulla media del mese.

Si segnala la necessità di un chiarimento per alcune categorie in materia di accesso ai contributi a Fondo perduto già previsti dal decreto-legge 41/2021: l'Agenzia delle Entrate infatti valuta il calo del fatturato sul versamento IVA, escludendo così di fatto le categorie – come ad esempio gli intermediari del credito – che sono IVA esenti, pur registrando perdite importanti sull'imponibile.

Apprezzabile il sostegno erogato a favore di determinati settori particolarmente colpiti dalla pandemia, dal turismo al tessile fino ad arrivare al mondo dello sport.

Sull'accesso al credito e sulle problematiche connesse alla liquidità delle imprese, oggetto del titolo II del provvedimento, è utile una riflessione complessiva, in quanto si tratta di aspetti che la pandemia ha accentuato e non generato: anche in vista della attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la possibilità per le imprese private di accedere al sistema bancario per ottenere finanziamenti utili a supportare il processo di digitalizzazione e ammodernamento del Paese è di vitale importanza.

In un tale contesto, il potenziamento della garanzia dello Stato è la condizione minima da perseguire con convinzione e costanza, in quanto è in gioco il futuro di centinaia di migliaia di micro e piccole imprese, localizzate spesso nel Mezzogiorno, dove, peraltro, l'accesso ai finanziamenti bancari è, per diverse ragioni, più complesso e mediamente più costoso.

Rispetto agli interventi in materia di salute contenuti nel decreto-legge 73/2021: a) la partecipazione alle iniziative internazionali di contrasto alla diffusione del Covid-19 (articolo 28) risponde ad un condivisibile criterio di equità sociale, oltre che alla esigenza di evitare la pericolosa diffusione delle varianti del virus; b) lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico rappresenta un primo tassello sul cammino verso una maggiore indipendenza (articolo 30); c) il rifinanziamento del fondo per il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (articolo 32) si rende necessario, stante il perdurare delle regole di contenimento della diffusione del Covid-19; d) il potenziamento dei servizi ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (articolo 33) risponde ad una problematica evidenziata da diversi studi circa gli effetti negativi della didattica a distanza e della riduzione della socialità.

Il successivo titolo IV, relativo alle disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali, si presta ad una serie di osservazioni.

Il riconoscimento di ulteriori quattro mensilità del reddito di emergenza (articolo 36), la sterilizzazione del decalage della Naspi (articolo 38), la proroga delle indennità per i lavoratori stagionali, del turismo, dello spettacolo e delle altre categorie indicate (articolo 42) e l'indennità per i collaboratori sportivi (articolo 44) rispondono ad una logica emergenziale condivisibile e apprezzabile nei contenuti e nelle modalità. Da capire, rispetto alle singole misure, la congruità di quanto stanziato rispetto alla evoluzione della pandemia. Le risorse, infatti, potrebbero non essere sufficienti nel caso in cui la campagna vaccinale dovesse segnare il passo sia sul versante delle inoculazioni sia, soprattutto, rispetto alla durata della copertura. È da registrare con favore l'estensione di misure di sostegno ai lavori somministrati anche se è necessario un ulteriore sforzo che consenta forme di integrazione al reddito anche per la vasta platea dei titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in molti casi con contratti in essere ma sospesi a causa della pandemia.

L'allargamento della platea delle aziende che possono ricorrere al contratto di espansione (articolo 39) e l'istituzione, in via eccezionale, del contratto di rioccupazione (articolo 41) sono due strumenti utili per gestire da una parte gli esuberi strutturali e, dall'altra, la ricollocazione del personale in eccedenza privo dei requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione nell'arco di tempo indicato. Il contratto di rioccupazione, però, potrebbe avere un impatto molto limitato in ragione del fatto che si tratta di uno strumento con una portata temporale ridotta, compresa fra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Sarebbe utile, in questo senso, una interlocuzione con la Commissione europea, al fine di superare i vincoli che ne impediscono la sua estensione in un periodo più lungo. L'elemento chiave del contratto di rioccupazione è nel progetto individuale di inserimento che dovrebbe appunto favorire la riqualificazione professionale della persona.

Sul versante degli ammortizzatori sociali, l'articolo 40 introduce delle nuove disposizioni che vanno ad integrarsi con le precedenti. L'ipotesi di ricorso alla cassa integrazione straordinaria per la durata di 26 settimane senza applicazione delle addizionali appare condivisibile in quanto permette alle imprese di avere dei margini di manovra significativi e, soprattutto, dovrebbe scongiurare nell'immediato il rischio di licenziamenti collettivi e individuali. Da valutare con estrema attenzione il requisito della perdita di fatturato nel primo semestre del 2021 rispetto al medesimo periodo del 2019, in quanto non tiene conto della stagionalità delle attività produttive, e il limite di spesa a 557,8 milioni di euro che potrebbe non essere sufficiente.

Tornando alla questione del blocco dei licenziamenti, è di tutta evidenza che, senza il potenziamento delle politiche attive, il rischio principale è quello di far scivolare una intera generazione di lavoratori e di lavoratrici nella disoccupazione di lunga durata con costi per la collettività nell'ordine di almeno 500-600 milioni di euro al mese in più rispetto all'ordinario per non meno di due anni, con, peraltro, un impatto sul singolo e sulla società devastante. Si è davanti ad una partita estremamente delicata, in quanto già oggi si registra un progressivo distacco fra gli insider, i lavoratori più protetti, e gli outsider, quelli che pure prima della pandemia erano maggiormente esposti alle fluttuazioni dell'economia.

Sempre al titolo IV, si osserva che la proroga della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività (articolo 45) si rende necessaria, visto il perdurare della crisi; che gli interventi sui centri per l'impiego e sull'Anpal (articolo 46) rappresentano un tassello importante, ma non risolutivo; che lo stanziamento di risorse per la realizzazione del Piano nazionale per le scuole di mestieri è interessante (articolo 48) e che, da ultimo, gli interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 50) debbono essere accompagnati dalla ripresa del tavolo di confronto sul tema fra governo e parti sociali.

Fra le misure che potrebbero trovare spazio già in questo provvedimento urgente va annoverata la riforma del decreto legislativo 509/1994, la norma che regola le casse di previdenza private e privatizzate che gestiscono la previdenza di un milione e seicentomila professionisti. La pandemia ha minato in maniera

grave la sostenibilità economica delle casse a medio termine, già in molti casi compromessa, e c'è il rischio di un collasso che travolgerebbe gli iscritti (avvocati, notai, architetti, agenti di commercio, ragionieri, geometri e altre categorie) ed il personale del comparto. La gravissima situazione di INPGI (Cassa giornalisti) e di Cassa geometri rischia di essere solo l'inizio di un effetto domino.

Una riflessione importante è da fare in ordine al peso sostenuto dagli enti territoriali, soprattutto dai comuni, nella fase più acuta della pandemia. Il titolo V contiene sicuramente delle misure condivisibili, quali l'incremento del fondo per il trasporto pubblico locale (articolo 51), il riconoscimento di un contributo per interventi di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, in particolare, quello in affitto (articolo 53) e l'incremento del fondo per il mancato incasso dell'imposta di soggiorno (articolo 55).

Il tutto, però, non è sicuramente sufficiente; occorre un intervento strutturale che guardi alla sostenibilità dei bilanci, ma che rafforzi la dotazione organica degli enti locali, pena la mancata erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni ai cittadini.

L'esperienza dello scorso anno si riflette nella definizione degli interventi che rientrano nel titolo VI del provvedimento, quello relativo ai giovani, alla scuola e alla ricerca. Fra le diverse misure introdotte, particolarmente necessaria appare quella relativa all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo (articolo 58, comma 1, lettera b), cosa che permette una migliore pianificazione sia per i dirigenti scolastici, sul versante della formazione delle classi, che per gli enti locali, con riferimento agli spazi, un aspetto che ha creato non poche difficoltà nel corso dell'ultimo anno scolastico.

Il successivo articolo 59, benché relativo alla nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e alla semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente, apre ad una riflessione complessiva sull'importanza di avviare una profonda azione di ricambio generazionale nella scuola e nel complesso della pubblica amministrazione.

Dopo oltre un decennio di blocco del turn over, pur con percentuali variabili, e l'introduzione di parametri sempre più stringenti sulla spesa del personale in rapporto alle entrate, larga parte della pubblica amministrazione presenta un deficit di organico e di competenze con l'aggravante di non riuscire ad effettuare i concorsi, anche a causa delle norme restrittive contro la diffusione del Covid-19; una situazione paradossale che potrebbe essere superata con un emendamento specifico al presente decreto-legge.

Sempre con riferimento alla scuola, il contrasto alla povertà educativa (articolo 63) è un tema di assoluto rilievo. Prima della pandemia, pur fra mille difficoltà, il nostro Paese era riuscito a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica; il rischio è quello di ritrovarsi, dopo due anni scolastici particolarmente complicati, davanti ad una impennata degli abbandoni precoci e, soprattutto, davanti ad un deficit formativo difficile da recuperare nei prossimi anni.

Sempre al titolo VI, fra i vari interventi, si segnala una estensione della platea dei beneficiari delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa (articolo 64); di certo, però, la questione del disagio abitativo non si risolve semplicemente ritoccando l'età da 35 a 36 anni, in quanto serve un vero e consistente intervento di cui, almeno in parte, si ritrova traccia nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Sicuramente condivisibile l'estensione della indennità di malattia e delle misure a tutela della maternità e della paternità (articolo 66) ai lavoratori e alle lavoratrici dello spettacolo.

Rispetto al titolo VIII, si rimarca la necessità di sostenere in maniera adeguata l'agricoltura, la pesca e gli altri comparti ad esse collegati nonché di assicurare un sostegno adeguato al trasporto aereo e alle grandi imprese in crisi, ad iniziare dai settori del siderurgico e del bianco, alle prese con la peggiore crisi di sempre, anche più pervasiva di quella del 2001, successiva all'attentato alle Torri gemelle di New York.

In conclusione, in termine metodologici, è utile che le risorse messe in campo con il presente decreto-legge e le altre eventualmente rinvenienti da un attento monitoraggio dei precedenti provvedimenti urgenti, benché finalizzate alla gestione dell'emergenza, siano poste in stretta correlazione con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e con lo strumento dell'Accordo di partenariato settennale 2021-2027; ciò permetterebbe di valorizzare gli investimenti sul capitale umano e sulla competitività delle imprese in un contesto di interventi e progetti sia a breve che a lungo termine.

Analisi del decreto-legge 73/2021

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 - Contributo a fondo perduto	<p>Al fine di sostenere le imprese maggiormente colpite dagli effetti della pandemia, viene riconosciuto, su istanza, un contributo nella misura del 100% del contributo già riconosciuto per effetto del dl 41/2021. La dotazione del fondo è di 8 miliardi di euro. In alternativa, sempre su istanza dell'interessato, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% all'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al dl 41/2021 l'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare medio mensile dei due periodi considerati, come segue: 60% compensi e ricavi non superiori a 100mila euro; 50% per compensi e ricavi fra 100mila e 400mila euro; 40% per ricavi e compensi fra 400mila e un milione di euro; 30% per ricavi e compensi tra un milione e 5 milioni; 20% per ricavi e compensi fra 5 e 10 milioni. Le percentuali, ferme restando le soglie, sono rispettivamente del 90%, del 70%, del 50%, del 40% e del 30% nei casi di soggetti che non hanno percepito un contributo ai sensi del precedente dl 41/2021. Il tetto massimo erogabile è di 150mila euro. Il contributo con concorre</p>	<p>L'articolo introduce un nuovo meccanismo di calcolo del ristoro spettante alle imprese maggiormente colpite dagli effetti negativi della pandemia. Il calcolo sulla media mensile offre sicuramente un quadro diverso al solo parametro impiegato all'inizio riferito al mese di aprile. Lo stanziamento appare importante - nel complesso si tratta di 15,4 miliardi di euro -, anche se è opportuno evidenziare come la perdita delle imprese sia pesabile in maniera molto relativa con il solo parametro del fatturato. Di certo, la stragrande maggioranza delle imprese si è impoverita sotto tanti aspetti, con i mancati incassi a rappresentare soltanto uno degli aspetti. Il continuo e massiccio ricorso alla cassa integrazione, ad esempio, se da una parte ha permesso di ammortizzare le spese per il personale, dall'altra, questo stesso personale ha perso per strada tante opportunità di riqualificazione professionale. Gli impianti e le attività ferme, ancora, rappresentano comunque un costo in termini di manutenzione necessaria per ripartire.</p>

	<p>alla formazione del reddito. La domanda è inoltrata esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dall'avvio della procedura da parte dell'Agenzia delle entrate. Gli oneri sono valutati in 3,4 miliardi di euro. Una terza tipologia di contributo a fondo perduto è prevista al comma 16; esso è riconosciuto in caso di peggioramento del risultato di esercizio; la soglia sarà indicata in un successivo decreto del ministro dell'economia., fermo restando il tetto massimo di 150mila euro. È previsto uno stanziamento di 4 miliardi di euro.</p>	
Art. 2 – Fondo per le attività economiche chiuse	<p>Un fondo da 100 milioni è istituito al fine di erogare un ristoro alle imprese rimaste chiuse per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto-legge.</p>	<p>La misura guarda soprattutto ad alcune attività, come cinema e palestre, rimaste chiuse fin dalla fine di ottobre del 2020.</p>
Art. 3 – Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana	<p>Il fondo per il sostegno ai comuni a vocazione montana (dl 41/2021) è incrementato di 100 mln di euro per il 2021; con tabella allegata si provvede alla ripartizione di dette risorse.</p>	<p>Si tratta di un contributo che soltanto in parte permette di recuperare quanto perso nel corso della stagione invernale.</p>
Art. 4 - Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	<p>Il credito di imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo è esteso al 31 luglio 2021; il credito di imposta spetta a condizione che vi sia una riduzione dell'ammontare medio del 30% del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al medesimo periodo compreso fra il 2019 e il 2020.</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile, utile a ridurre, attraverso lo strumento del credito d'imposta, un costo fisso per le imprese.</p>
Art. 5 – Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche	<p>La misura di riduzione degli oneri sulle bollette elettriche è applicata anche al mese di luglio; gli oneri sono fissati in 200 milioni di euro.</p>	<p>Valgono le medesime considerazioni espresse sopra.</p>
Art. 6 – Agevolazione Tari	<p>È istituito un fondo con una</p>	<p>Si tratta di una disposizione</p>

	<p>dotazione di 600 milioni di euro finalizzato al riconoscimento dei comuni di una agevolazione sulla Tari per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni causa Covid-19. È atteso un decreto del ministero dell'interno per la ripartizione delle relative risorse. Con risorse proprie, i comuni possono concedere ulteriori riduzioni della Tari. Spetta ai comuni individuare le modalità di comunicazione.</p>	<p>assolutamente condivisibile; sarebbe da ragionare attentamente sul fatto che ogni singolo comune debba provvedere a comunicare le modalità. Nel decreto di ripartizione, si potrebbe anche immaginare di introdurre una forma di comunicazione standard.</p>
<p>Art. 7 – Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'arte e bonus alberghi</p>	<p>Il fondo a sostegno del settore turistico (dl 34/2020) è incrementato di 150 milioni di euro; gli effetti sono estesi anche alle agenzie di viaggi e ai tour operator. È istituito un fondo per il rilancio delle Città d'arte con una dotazione di 50 milioni di euro a favore dei comuni nel cui territorio sono ubicati siti Unesco; è atteso un decreto. Il bonus alberghi è esteso al 2021; la dotazione è di 100 milioni di euro.</p>	<p>Si tratta di un provvedimento che rappresenta un parziale ristoro per le notevoli perdite subite dalle attività che operano nel settore turistico. I siti Unesco presentano situazioni molto diverse fra loro, in quanto si va da grandi centri a piccole località con pochi abitanti.</p>
<p>Art. 8 – Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al dl 34/2020 con l'individuazione di maggiori risorse fino ad un tetto di 95 milioni per il 2021 e di 150 milioni per il 2022. Il fondo per il sostegno alle attività economiche maggiormente colpite dagli effetti del Covid-19 (art. 26, dl 41/2021) è incrementato di 120 milioni, di cui 20 destinati a sostenere i parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici è</p>	<p>Lo strumento, nel primo caso, è quello del credito di imposta, molto utilizzato, ma che presenta sicuramente delle criticità nei momenti di ridotta liquidità per le imprese. Il fondo per il sostegno alle imprese maggiormente colpite (art. 26, dl 41/2021) sale a 220 milioni di euro.</p>
<p>Art. 9 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini della plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano</p>	<p>La sospensione delle attività dell'agente della riscossione è fissata fino al 30 giugno (la precedente scadenza era al 30 aprile); restano validi gli atti compiuti fra il 1° maggio e la data di entrata in vigore del</p>	<p>Lo spazio temporale creatosi fra il 1° e il 25 maggio, durante il quale era possibile l'attività dell'agente della riscossione, potrebbe ingenerare delle situazioni paradossali con contribuenti in condizioni simili, trattati in</p>

<p>dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017</p>	<p>presente decreto. La plastic tax è rinviata al 1° gennaio 2022, mentre è fissato al 31 dicembre 2022 il termine relativo all'iscrizione dei fabbricati rurali.</p>	<p>maniera difforme. La plastic tax non convince come non convince la sugar tax.</p>
<p>Art. 10 – Misure di sostegno al settore sportivo</p>	<p>Il credito di imposta riconosciuto sugli investimenti pubblicitari a sostegno dello sport (art. 81 del dl 104/2020) si applica anche nel 2021, con oneri pari a 90 milioni di euro. È istituito un fondo con una dotazione di 56 milioni destinati a sostenere gli operatori del settore sportivo; è atteso un decreto ministeriale per le modalità di richiesta. La dotazione del fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche è incrementata di 180 milioni per il 2021; il fondo è destinato alla erogazione di contributi a fondo perduto; è atteso un decreto. Il comma 8 prevede garanzie sui prestiti erogati dal Credito sportivo, mentre il comma successivo prevede la possibilità che siano concessi contributi in conto interessi sempre su finanziamenti erogati dal Credito sportivo. Il tetto massimo di impegni è indicato in 225 milioni.</p>	<p>Gli oneri per il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari nello sport per il 2021 sono al medesimo livello di quelli del 2020. Lo sport ha subito in maniera pesante gli effetti del Covid-19 per cui appare necessario un piano di rilancio e sostegno, tenendo conto del fatto che lo sport è attività ludica per diversi milioni di italiani, ma anche attività professionale principale se non unica per diverse centinaia di migliaia fra atleti e professionisti.</p>
<p>Art. 11 – Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione</p>	<p>La dotazione del fondo rotativo di cui al dl 251/1981 è incrementata di 1,2 miliardi; la dotazione del fondo di cui al dl 18/2020 è incrementata di 400 milioni. Sono apportate alcune modifiche alla disciplina vigente.</p>	<p>Il sostegno alla internazionalizzazione delle nostre aziende diventa decisivo per sostenerne la produzione.</p>
<p>Art. 12 - Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con</p>	<p>La misura è finalizzata a sostenere i programmi di investimento e di ricerca e sviluppo di larga parte delle imprese. Deve essere chiaro, però, che, ogni decisione di investimento, dipende solo in parte dalla presenza di una garanzia dello Stato, utile, al</p>

	numero di dipendenti non superiore a 499.	massimo, per facilitare l'accesso al credito.
Art. 13 – Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese	Sono apportate alcune modifiche al dl 23/2020; gli effetti sono estesi al 31 dicembre 2021. Fra le novità la copertura che scende al 90% dal 100% a decorrere dal 1° luglio 2021. La dotazione del fondo è incrementata di 1,8 miliardi di euro.	Si tratta di un intervento volto a estendere le agevolazioni sotto forma di garanzia dello Stato per l'accesso alle imprese ai finanziamenti.
Art. 14 – Tassazione capital gain start up innovative	Sono escluse da imposizione fiscale le plus valenze acquisite mediante sottoscrizione del capitale sociale delle start up innovative dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025, detenute per almeno tre anni.	Le minori entrate sono stimate in circa 200 milioni di euro nell'arco temporale che va dal 2022 al 2029. Si tratta di una disposizione da monitorare con attenzione per evitare possibili fenomeni elusivi.
Art. 15 – Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese	Viene istituita una apposita sezione del fondo di garanzia per favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte di imprese con meno di 499 dipendenti.	In sede di prima applicazione, la misura è sostenuta con una dotazione di 100 milioni per il 2021 e di 100 milioni per il 2022.
Art. 16 – Proroga moratoria per le PMI	Viene prorogata, previa comunicazione entro il 15 giugno 2021, la moratoria per le PMI per la sola quota capitale.	La moratoria è estesa al 31 dicembre 2021.
Art. 17 – Disposizioni in materia di Patrimonio destinato	Sono apportate alcune modifiche alla disciplina definita dal DL 34/2020 (articolo 27). Gli interventi sono effettuati entro il 31 dicembre 2021.	Le attività di Patrimonio dedicato, la struttura con capitale pubblico per il tramite di Cassa depositi e prestiti, appare in ritardo rispetto alle previsioni iniziali.
Art. 18 – Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali	Sono apportate alcune modifiche al Dpr 633/1972, resi necessari per allineare la normativa agli accordi di ristrutturazione dei debiti-	Le minori entrate sono valutate in 340 milioni di euro per il 2021.
Art. 19 – Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e Ace innovativa 2021	Sono prorogate al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni contenute all'articolo 44-bis del dl 34/2019. È fissata al 15% l'aliquota per le variazioni in aumento del capitale proprio.	Gli oneri complessivi sono valutati in 2.881,2 milioni per il 2021.
Art. 20 – Modifiche alla disciplina del credito di imposta per beni strumentali nuovi	Viene aggiunto il comma 1059-bis all'articolo 1 della legge 178/2020, per effetto del quale il credito di imposta spettante per l'acquisto di beni strumentali diversi da quelli	Gli oneri sono valutati in 1,3 miliardi di euro per il 2021.

	<p>indicati è utilizzabile in una sola quota annuale, nei casi di ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro.</p>	
<p>Art. 21 – Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali</p>	<p>La dotazione del fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili è incrementata di un miliardo per il 2021. Gli enti locali possono chiedere con deliberazione di giunta nel periodo compreso fra il 14 giugno e il 7 luglio una anticipazione di liquidità a Cassa depositi e prestiti; non si tratta comunque di risorse aggiuntive, ma soltanto di anticipazioni per fronteggiare eventuali carenze di liquidità. L'anticipazione è restituita a rate costanti fino ad un massimo di 30 anni.</p>	<p>La questione della liquidità di cassa degli enti locali è tema cui prestare la massima attenzione, tenendo conto del fatto che, già prima della pandemia, non pochi comuni versano in una complessa situazione finanziaria. Peraltro, i ritardi nei pagamenti per le forniture di beni e servizi stanno mettendo a rischio la tenuta di migliaia di aziende e i relativi posti di lavoro.</p>
<p>Art. 22 – Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021</p>	<p>Il limite previsto dall'articolo 34 della legge 388/2000 è elevato a 2 milioni di euro per il 2021.</p>	<p>Gli oneri sono quantificati in 1,6 miliardi di euro.</p>
<p>Art. 23 – Capitalizzazione società controllate dallo Stato</p>	<p>Viene eliminato il riferimento al 2020 all'articolo 79 del dl 18/2020 e all'articolo 66 del dl 104/2020.</p>	<p>Le due disposizioni sono riferite, alla sottoscrizione del capitale fino a 3 miliardi e fino 1,5 miliardi, rispettivamente per il trasporto aereo e per il totale delle società controllate. L'intervento si rende necessario alla luce del ritardo con il quale si stanno definendo diverse partite aperte, ad iniziare da Alitalia.</p>
<p>Art. 24 – Rifi naziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri</p>	<p>Il fondo per il sostegno alle grandi imprese è rifi naziato con 200 milioni per il 2021. Ad Alitalia è concesso un fi naziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni per una durata di sei mesi al fi ne di assicurare la continuità operativa.</p>	<p>La risoluzione delle vertenze che investono le grandi imprese – si pensi ad esempio al settore siderurgico – e Alitalia è di vitale importanza per assicurare la tenuta occupazionale e la stessa competitività del Paese, la cui economia non può prescindere dalla presenza di imprese solide in settori centrali.</p>
<p>Art. 25 – Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali</p>	<p>Si tratta di disposizioni relative alla sospensione della restituzione dei diritti di regia.</p>	<p>Gli oneri sono quantificati in 15 milioni per il 2021. Il settore deve essere adeguatamente sostenuto.</p>
<p>Art. 26 – Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile</p>	<p>Sono dettate alcune disposizioni volte a recuperare le prestazioni</p>	<p>La pandemia ha avuto effetti devastanti sulla stragrande</p>

delle risorse	in regime di ricovero ospedaliero per acuti e di specialistica ambulatoriale non erogate per effetto delle misure di contenimento del Covid-19. Le regioni e le province autonome possono integrare gli acquisti di dette prestazioni. Gli oneri sono quantificati in 477,75 milioni.	maggioranza delle prestazioni sanitarie, causando, purtroppo, un incremento della letalità, in particolare nei malati oncologici o affetti da problematiche cardiovascolari. Andrebbe fatto uno studio accurato sulla maggioranza dei decessi classificati come Covid-19 – correlati, considerata la presenza di co-morbidità.
Art. 27 – Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid	Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei livelli essenziali delle prestazioni e tenendo conto della tabella A, alle persone che hanno avuto un quadro clinico Covid-19 correlato. Il monitoraggio è finalizzato altresì alla predisposizione di studi da parte del Ministero della salute. È autorizzata una spesa di 28,8 milioni per il 2021.	La spesa complessiva è di circa 58 milioni di euro in tre anni. Si tratta di una disposizione utile sia ai pazienti, che saranno sottoposti a controlli periodici secondo le indicazioni dell'allegata tabella A, sia per i dati che potranno essere tratti dal monitoraggio, in particolare sul versante della persistenza degli anticorpi.
Art. 28 – Iniziative internazionali per il finanziamento dei Beni pubblici globali in materia di salute e clima	È istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato ad iniziative internazionali di contrasto alla diffusione del Covid-19 e di sostegno agli accordi di Parigi sul clima del 2015.	Non è immediatamente chiaro come lo stanziamento complessivo sarà poi suddiviso fra le due voci. Di certo, senza una vaccinazione di massa anche nelle popolazioni più povere, difficilmente si potrà contrastare l'insorgere di nuove varianti.
Art. 29 – Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale	È previsto un riconoscimento di un contributo da parte delle regioni e delle province autonome in favore delle strutture sanitarie che si adeguano agli standard entro il 31 dicembre 2022. È previsto un fondo di 46 milioni per il 2021 e di 23 milioni per il 2022.	Si tratta di un provvedimento volto a incentivare l'efficiamento delle strutture sanitarie.
Art. 30 – Misure per lo sviluppo delle sanità militare e delle capacità produttive nel settore vaccinale e antidotico	È autorizzata una spesa di 63,249 milioni per il 2021 per lo sviluppo della sanità militare. È autorizzata una spesa di 16,5 milioni per il 2021 per la produzione di vaccini anti Covid-19 a livello nazionali e di specifici antidoti per il	Al di là della gestione della attuale emergenza pandemica, è opportuno un rafforzamento della sanità militare, anche in un'ottica di tutela della cittadinanza dai rischi connessi al bioterrorismo.

	<p>bioterrorismo nel sito di Firenze. 2 milioni di euro sono destinati al servizio sanitario della guardia di finanza. 6,5 milioni sono destinati al pagamento degli straordinari del personale militare medico (periodo 1° maggio – 31 luglio); 1,2 milioni per il pagamento delle unità mobili. Ulteriori disposizioni riguardano il concorso per il personale medico militare.</p>	
<p>Art. 31 – Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci</p>	<p>È riconosciuto un credito di imposta del 20% dei costi in ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci innovativi, sostenuti nel periodo 1° giugno 2021 – 31 dicembre 2030. Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 20 milioni annui per ciascun beneficiario. La fondazione Enea Tech assume la denominazione di Enea Biomedical Tech. Sono apportate alcune modifiche allo statuto.</p>	<p>Il riconoscimento di un credito di imposta è sicuramente misura utile; potrebbe, però, non essere sufficiente a sostenere uno sforzo che si annuncia di enorme profilo.</p>
<p>Art. 32 – Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione</p>	<p>È riconosciuto un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute per sanificazione, somministrazione di tamponi e acquisto di dispositivi di protezione individuale nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 60mila euro per beneficiario; i fondi sono pari a 200 milioni di euro. È atteso un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p>I costi di sanificazione, di somministrazione di tamponi e di acquisto di dispositivi di protezione individuale stanno impattando in maniera particolarmente forte su molte attività produttive. Soprattutto il mondo delle cooperative di servizi alla persona sta affrontando costi molto significativi che mettono a rischio la stessa tenuta del sistema.</p>
<p>Art. 33 – Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e reclutamento straordinario di psicologi</p>	<p>Le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale possono, nel limite massimo di 8 milioni di euro, procedere al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021. Gli stessi enti</p>	<p>Quanto stanziato dovrebbe permettere l'immissione in servizio di circa 450 professionisti sanitari e assistenti sociali con la prima misura e di 20.700 psicologi con la seconda. Sulla base di questa previsione sarebbe utile una ricalibrazione fra i due fondi, destinando maggiori risorse alla prima misura rispetto alla</p>

	<p>possono conferire incarichi a psicologi per offrire supporto anche domiciliare a cittadini, minori e operatori sanitari. I psicologici svolgono la loro attività per massimo 24 ore settimanali per un compenso lordo orario di 40 euro; il finanziamento è di 19,932 milioni per il 2021</p>	<p>seconda, visto anche che molte scuole hanno già attivato un servizio di supporto psicologico.</p>
<p>Art. 34 – Altre disposizioni urgenti in materia di salute</p>	<p>Per il 2021, è autorizzata una spesa di 1,650 miliardi per gli interventi del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. È ammessa la rimodulazione delle risorse fra le diverse finalità connesse all'emergenza. È prevista una rendicontazione semestrale del commissario straordinario. È autorizzata una spesa di 5,8 milioni in due anni per un monitoraggio sulle acque reflue. I commi 7 e 8 riguardano i soggetti privati che possono erogare i vaccini e i medici e il personale in quiescenza richiamato in servizio.</p>	<p>In questa occasione, si evidenzia il deciso cambio di passo impresso alla struttura commissariale con il passaggio di consegne in favore del generale Francesco Paolo Figliuolo.</p>
<p>Art. 35 – Disposizioni finanziarie in materia sanitaria</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche volte a recepire il carattere eccezionale delle misure introdotte per il solo 2021.</p>	<p>È opportuno seguire l'andamento della pandemia per capire quali potrebbero essere le prospettive per il 2022.</p>
<p>Art. 36 – Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza</p>	<p>Sono riconosciute ulteriori quattro quote di reddito di emergenza per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021; le domande devono essere presentate entro il 31 luglio 2021 con il modello predisposto dall'Inps. Si applica la disciplina prevista all'articolo 82 del dl 34/2020. La dotazione finanziaria è incrementata di 884,4 milioni.</p>	<p>Il reddito di emergenza sta svolgendo una funzione di ammortizzatore sociale in favore di quelle categorie di cittadini privi di un lavoro stabile e, purtroppo, spesso occupate in nero. Lo stanziamento copre un'ipotesi di circa 500mila domande.</p>
<p>Art. 37 – Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità</p>	<p>È apportata una integrazione all'articolo 31 del dl 18/2020, volto a regolamentare la percezione dell'integrazione al reddito in favore dei</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile, in quanto volta a offrire un sostegno ai professionisti con disabilità, una condizione che rischia di ridurre di</p>

	<p>professionisti con disabilità. È prevista la presentazione di una domanda di concessione entro il 31 luglio 2021; la dotazione finanziaria è di 8,5 milioni di euro.</p>	<p>molto la capacità lavorativa viste le limitazioni imposte per contenere la diffusione del Covid-19.</p>
<p>Art. 38 – Disposizioni in materia di Naspi</p>	<p>Fino al 31 dicembre 2021, sulle indennità erogate a titolo di Naspi non si applica il decalage, per cui le stesse indennità sono confermate nell'importo in pagamento alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il decalage sulle nuove prestazioni in pagamento dal 1° giugno al 30 settembre 2021. Il decalage riprende dal 1° gennaio 2022; per le prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente al 1° ottobre, l'importo spettante è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Gli oneri sono valutati in 327,2 milioni.</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile perché evita di applicare la riduzione di legge (art. 4, comma 3, dlgs 22/2015) alle indennità Naspi. La previsione per effetto della quale per le prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente al 1° ottobre, l'importo spettante è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi, risponde alla logica della norma; una riflessione andrebbe però fatta perché a quel punto il taglio sulle indennità spettante avrebbe un impatto immediato maggiore sul percettore.</p>
<p>Art. 39 – Disposizioni in materia di contratto di espansione</p>	<p>Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il contratto di espansione è utilizzabile anche nelle imprese con almeno 100 dipendenti; i limiti di spesa sono incrementati di 35 milioni per il 2021.</p>	<p>La legge di bilancio era già intervenuta prevedendo una doppia soglia a 500 e a 250 unità di personale per i contratti di espansione sottoscritti nel corso del 2021. Si tratta di uno strumento utile nella gestione degli esuberanti negli organici.</p>
<p>Art. 40 – Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale</p>	<p>In alternativa agli strumenti previsti dal dlgs 148/2015, i datori di lavoro privati che nel primo semestre del 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto allo stesso periodo del 2019, previa stipula di un accordo collettivo di riduzione dell'attività al fine di mantenere i livelli occupazionali, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente</p>	<p>La soglia del 50% di riduzione del fatturato per accedere alla cassa integrazione straordinaria senza versamento della addizionale appare molto alta e tale da ridurre la portata di una misura che dovrebbe fungere da deterrente per i licenziamenti individuali e collettivi. Considerando l'impatto finanziario e sociale che potrebbe avere lo sblocco totale dei licenziamenti, è di tutta evidenza che è meglio rivedere tale soglia, assicurando così un allargamento della platea delle imprese.</p>

	<p>decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile; per ciascun lavoratore, la riduzione non può essere superiore al 90%. Il trattamento retributivo va definito non tenendo conto degli aumenti retributivi degli ultimi sei mesi. L'impresa può modificare in aumento l'orario di lavoro per soddisfare eventuali temporanee esigenze di maggior lavoro. Ai dipendenti è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale in misura pari al 70% della retribuzione globale spettante, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti e con il riconoscimento della contribuzione figurativa. Non è dovuto da parte del datore di lavoro il contributo addizionale. Lo stanziamento è fissato in 557,8 milioni per il 2021. La sospensione dal pagamento del contributo addizionale è fino al 31 dicembre 2021; la copertura è pari a 163,7 milioni. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta precluso l'avvio di procedure di licenziamento collettivo e individuale per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021; sono sospese le procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020, comprese quelle per giustificato motivo oggettivo, ma fatte salve le ipotesi già indicate (cambio di appalto con riassunzione; cessazione definitiva dell'attività; cessazione definitiva conseguente alla messa in liquidazione della società; accordo sindacale con</p>	<p>Piuttosto, sarebbe meglio legare l'accesso alla cassa – che si realizza nella pratica attraverso un accordo di solidarietà con riduzione dell'orario – alla riqualificazione professionale, uno dei pochi strumenti utili per scongiurare il dramma della disoccupazione di lunga durata.</p>
--	--	--

	incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento della Naspi; fallimento).	
Art. 41 – Contratto di rioccupazione	<p>In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per incentivare la rioccupazione di personale in stato di disoccupazione; il contratto è in forma scritta. Il contratto è accompagnato da un progetto individuale di inserimento per l'adeguamento professionale dalla durata di sei mesi, al termine dei quali è possibile il recesso con preavviso; se nessuna delle due parti esercita il recesso, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ai datori di lavoro è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali per un importo massimo di 6mila euro su base annua. I datori di lavoro non devono avere licenziato per giustificato motivo oggettivo (licenziamenti individuali o collettivi). Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento comporta la revoca del beneficio contributivo; in caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettivo lavoro. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni previste per il periodo successivo ai sei mesi. È attesa una autorizzazione della Commissione europea. Il limite finanziario è fissato in 585,6 milioni di euro.</p>	<p>In linea teorica, la dotazione finanziaria potrebbe favorire l'occupazione di circa 200mila unità. Nella realtà, lo strumento potrebbe però avere un impatto di minore efficacia, stante la durata temporale molto limitata, compresa fra il 1° luglio e il 31 ottobre. Sarebbe utile, quindi, una interlocuzione con la Commissione europea per superare gli eventuali ostacoli che si frappongono ad una maggiore estensione dello strumento. La chiave di volta, in questo senso, è nella previsione di un progetto individuale di inserimento e quindi sulla formazione e la riqualificazione professionale.</p>
Art. 42 – Proroga indennità	Viene riconosciuta una ulteriore	Lo stanziamento previsto

<p>lavoratori stagionali, turismo e spettacolo</p>	<p>indennità pari a 1.600 euro ai lavoratori dei settori maggiormente esposti agli effetti della crisi (art. 10 del dl 41/2021). L'indennità di 1.600 euro è riconosciuta ai lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, compresi quelli in somministrazione; ai lavoratori stagionali, compresi quelli in somministrazione, diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (almeno 30 giornate fra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto); ai lavoratori intermittenti (stesse condizioni); ai lavoratori autonomi, priva di partita Iva, con contratto di collaborazione, iscritti alla gestione separata; incaricati alle vendite a domicilio. I beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato né di pensione. L'indennità di 1.600 euro è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti in possesso dei requisiti indicati. Una indennità sempre di 1.600 euro è riconosciuta ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (sono previsti limiti reddituali a 35mila e a 75mila euro annui e un numero minimo di giornate). Le indennità non sono cumulabili fra loro, non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate nel limite massimo di 750,4 milioni. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, del dl 41/2021 è incrementata di 21 mln: la nuova autorizzazione di spesa è quindi di 918,6 milioni</p>	<p>permette l'erogazione di poco più di 469mila indennità.</p>
<p>Art. 43 – Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti</p>	<p>Ai datori di lavoro del turismo, degli stabilimenti termali e del</p>	<p>La norma è sicuramente utile in quanto fornisce un sostegno</p>

termali e del commercio	<p>commercio è riconosciuto l'esonero del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Si applicano i divieti di licenziamento individuale e collettivo, pena la revoca dell'esonero contributivo e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale. Il beneficio è cumulabile ed è riconosciuto nel limite di spesa di 770 milioni per il 2021.</p>	<p>indiretto alle imprese dei settori più colpiti, attraverso un meccanismo di decontribuzione. Il paradosso è che, però, sono escluse quelle imprese che, per ragioni diverse, non hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali. andrebbe pertanto rivisto il meccanismo che lega la decontribuzione agli ammortizzatori sociali già fruiti.</p>
Art. 44 – Indennità per i collaboratori sportivi	<p>Una indennità è erogata ai collaboratori sportivi nel limite massimo di 220 milioni di euro per il 2021. L'indennità è di 2.400 euro per compensi da attività sportiva non superiori a 10mila euro (anno 2019); di 1.600 euro per compensi compresi fra 10mila e 4mila euro (anno 2019); di 800 euro per compensi inferiori a 4mila euro (anno 2019). È prevista una autocertificazione da parte del beneficiario, il quale deve aver cessato (la data di riferimento è il 31 marzo 2021), ridotto o sospeso l'attività. Il monitoraggio spetta a Sport e Salute spa. I successivi commi si applicano a coloro che hanno presentato domanda di indennità sia a Sport e Salute che all'Inps; spetta a Sport e Salute fare le verifiche ed erogare le eventuali differenze. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito.</p>	<p>L'indennità erogata in favore dei lavoratori dello sport appare sempre ridotta rispetto al volume delle persone coinvolte, considerando inoltre che le palestre, le piscine e gli altri impianti sono rimasti chiusi fin dal 24 ottobre 2020.</p>
Art. 45 – Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione	<p>È ammessa la proroga di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 dalla cassa integrazione</p>	<p>La norma appare condivisibile, stante l'enorme impatto sociale di alcune vertenze in corso.</p>

	<p>straordinaria per cessazione di attività; la proroga è previo accordo ministeriale per le aziende con rilevanza strategica per il territorio. Le risorse sono integrate di 50 milioni per il 2021 e di 25 milioni per il 2022. La dotazione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione (art. 18, comma 1, lettera a, del dl 185/2000) è incrementata di 125 milioni di euro per il 2022.</p>	
<p>Art. 46 – Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato</p>	<p>Per far fronte ai maggiori oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, è autorizzata una spesa di 70 milioni per il 2021. Sono apportate alcune modifiche agli organi di funzionamento di Anpal (dlgs 150/2015); nelle more della attuazione delle modifiche statutarie, è prevista la nomina di un commissario straordinario per assicurare la funzionalità dell'Agenzia. Le risorse destinate al finanziamento delle attività dei patronati sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2021.</p>	<p>Si tratta di tre disposizioni necessarie, la prima delle quali, però, da accompagnare con un processo di riorganizzazione e rafforzamento dei centri per l'impiego, la cui attività al momento è assolutamente marginale. La fallimentare gestione di Anpal portata avanti dal presidente Parisi conferma la necessità di rivedere uno strumento che è fondamentale sul versante delle politiche attive. Le attività dei patronati, come quelle dei Caf, devono essere adeguatamente supportate.</p>
<p>Art. 47 – Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali</p>	<p>I termini dei versamenti contributivi di artigiani e commercianti con scadenza il 17 maggio 2021 possono essere effettuati entro il 20 agosto.</p>	<p>Si tratta di una possibilità riconosciuta in un momento di particolare difficoltà sul versante della liquidità delle imprese.</p>
<p>Art. 48 – Piano nazionale per le Scuole dei mestieri</p>	<p>È istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021 per la realizzazione di Scuole di mestieri da parte di regioni e province autonome nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio. È atteso un decreto attuativo.</p>	<p>La realizzazione di Scuole di mestieri è una idea suggestiva che riprende diverse iniziative già varate sul territorio. La questione che si pone, però, è quella di assicurare continuità ai progetti.</p>
<p>Art. 49 – Disposizione in favore dei lavoratori frontalieri</p>	<p>Le disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri previsti dal dl 34/2020 si applicano anche nel 2021.</p>	<p>I maggiori oneri sono quantificati in 6 milioni di euro.</p>
<p>Art. 50 – Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro</p>	<p>Viene autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici e tecnici al fine di potenziare le attività di</p>	<p>La disposizione è condivisibile, anche se non sufficiente, stante l'enorme carenza di personale destinato alle attività di</p>

	<p>prevenzione e di rafforzare i servizi erogati dai dipartimenti di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Lo stanziamento è di 3,4 milioni per il 2021 e di 10 milioni a decorrere dal 2022.</p>	<p>prevenzione e sicurezza. A regime, lo stanziamento potrebbe assicurare fra le 250 e le 300 posizioni in più.</p>
<p>Art. 51 – Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale</p>	<p>La dotazione del fondo per gli interventi nel settore del trasporto pubblico locale (art. 1, comma 816, legge 178/2020) è incrementata di 450 milioni; tali risorse sono destinate al finanziamento di servizi aggiuntivi. È ammesso il ricorso a operatori privati di trasporto passeggeri o a taxi o noleggio con conducente. Anche gli uffici dirigenziali periferici scolastici possono stipulare convenzioni per erogare servizi aggiuntivi agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. 45 milioni (il 10% del totale) possono essere utilizzati per riconoscere un contributo per i maggiori costi di disinfezione e sanificazione. È atteso un decreto per il riparto delle risorse. È istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni destinati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, compresi gli istituti scolastici, che, previa individuazione di un mobility manager, predispongano entro il 31 agosto un piano degli spostamenti e per incentivare forme di mobilità sostenibile (car-polling, car-sharing, bike-polling, bike-sharing). È atteso un decreto per i criteri e le modalità di riconoscimento dei contributi.</p>	<p>Il trasporto pubblico locale è in forte sofferenza per il combinato disposto fra maggiori spese per incrementare le corse e per sanificazione e disinfezione dei mezzi e per minori entrate, a causa della riduzione dei passeggeri per il ricorso allo smart working e l'assenza di turisti. È quindi fondamentale monitorare attentamente il settore per assicurare la tenuta del servizio e dell'occupazione.</p>
<p>Art. 52 – Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusioni di comuni</p>	<p>L'articolo 52 istituisce, al comma 1, un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali. Il comma 2 dispone il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per</p>	<p>Si tratta di disposizione mirate sugli enti locali in generale e per quelli che si ritrovano nelle condizioni indicate dalla normativa. Una riflessione dovrebbe essere fatta sulla</p>

	<p>la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti contratti dalla pubblica amministrazione. Il comma 3 incrementa di 6,5 milioni il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione.</p>	<p>fusione dei comuni e, soprattutto, sugli strumenti di gestione unitaria di una serie di servizi.</p>
<p>Articolo 53 - Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche</p>	<p>L'articolo 53 istituisce un Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 in favore dei comuni, al fine di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. È atteso un decreto per la ripartizione delle quote tenendo conto della popolazione residente e del differenziale reddituale.</p>	<p>Si tratta di una disposizione attesa che replica quanto già fatto lo scorso anno in due occasioni per venire incontro alle oggettive esigenze della parte più debole della popolazione. È chiaro che si tratta di una misura assistenziale non decisiva, ma che, comunque, offre un minimo di ristoro alle famiglie prive di reddito.</p>
<p>Articolo 54 - Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano</p>	<p>L'articolo prevede la restituzione alle province autonome di Trento e Bolzano della somma di 60 milioni di euro per provincia.</p>	<p>La norma recepisce l'accordo del 15 ottobre 2014.</p>
<p>Articolo 55 - Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno</p>	<p>Il contributo agli enti locali per il mancato incasso dell'imposta di soggiorno sale a 350 milioni. È atteso un decreto entro il 31 ottobre 2021.</p>	<p>L'incremento è di 100 milioni rispetto a quanto previsto con il decreto-legge 41/2021. Il decreto di riparto andrebbe adottato più celermente.</p>
<p>Art. 56 – Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di liquidità alle regioni e province autonome</p>	<p>L'articolo chiarisce che le risorse assegnate a titolo di ristoro nel 2020 per la perdita di gettito causa Covid-19 sono vincolate per il biennio 2020-2021. Il comma 2 autorizza le regioni e le province autonome, se in disavanzo di amministrazione, di utilizzare, per l'anno 2021, le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, senza l'obbligo di scorporare dal disavanzo la quota minima</p>	<p>La disposizione del primo comma andrebbe estesa alle diverse voci e non soltanto a quelle rientranti alla categoria ristoro. Molti enti locali, anche per ragioni non direttamente da loro dipendenti, si sono trovati in oggettiva difficoltà nello gestire i flussi di risorse.</p>

	obbligatoria accantonata per il fondo anticipazioni di liquidità.	
Art. 57 – Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	L'articolo prevede al riparto fra le regioni a statuto speciale e le province autonome dei 260 milioni stanziati dal decreto-legge 41/2021.	Si tratta del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Art. 58 – Misure urgenti per la scuola	Il comma 1 rimanda ad alcune ordinanze interministeriali per l'adozione di misure per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 con riferimento alla data di inizio delle lezioni, alle procedure e ai tempi riguardanti le immissioni in ruolo, alle utilizzazioni, alle assegnazioni provvisorie e alle supplenze, all'eventuale integrazione e rafforzamento degli apprendimenti, alle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi. Il comma 2 prevede: l'abrogazione della previsione di legge relativa alla riorganizzazione della funzione dirigenziale nel ministero dell'istruzione; la previsione che, nell'anno scolastico 2021-2022, non si applicano le disposizione sulla cosiddetta chiamata veloce del personale docente e educativo e dei direttori dei servizi generali e amministrativi; la possibilità, anche per l'anno scolastico 2021-2022, di attivare incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali per la sostituzione di personale docente abilitato; la riduzione della tempistica entro la quale il consiglio superiore della pubblica istruzione emana i pareri richiesti (la componente elettiva dello stesso consiglio è prorogata al 31 agosto 2022); la validità dell'anno scolastico o formativo 2020/2021 relativo ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP),	È opportuno che le ordinanze previste al comma 1 siano emanate nel più breve tempo possibile, al fine di evitare quanto accaduto lo scorso settembre con la gestione dell'avvio con strumenti ordinari in un momento in cui, viste le enormi difficoltà causate dal Covid-19, sarebbe stato necessario avere una gestione eccezionale nei tempi e nei modi. Molto importante il piano per il rafforzamento delle competenze e la previsione di attività extra da erogare nelle scuole; molti istituti si sono attivati, ma è necessario un monitoraggio degli organi competenti per garantire a tutti gli studenti pari condizioni.

	<p>ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e agli Istituti tecnici superiori (ITS) nonché l'attribuzione di specifiche risorse dei fondi strutturali europei; la riduzione da cinque a tre anni nella sede di prima assegnazione per il personale docente con effetti sulla presentazione della domanda di mobilità; il termine per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico di personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole è posticipato al 1° settembre 2021; l'organizzazione della Scuola europea di Brindisi. Il comma 3 consente agli enti locali di utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 già assegnate per l'anno scolastico 2020/2021 per l'acquisizione di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica; il fondo è incrementato di 70 milioni per il 2021. Il comma 4 istituisce il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, con una dotazione di 350 mln nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi da parte delle scuole statali. Per finalità analoghe, il comma 5 autorizza un contributo complessivo di € 50 mln nel 2021 a favore delle scuole paritarie primarie e secondarie.</p>	
<p>Art. 59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente</p>	<p>L'articolo disciplina l'immissione in ruolo dei docenti con riferimento all'anno scolastico 2021-2022. È prevista una disciplina speciale per tutte le classi di concorso con</p>	<p>L'articolo prova ad offrire una soluzione ad un problema oggettivo, quello della carenza di personale di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado. Il concorso straordinario che avrebbe dovuto</p>

	<p>incremento della quota delle graduatorie dei concorsi straordinari banditi nel 2018 più l'integrazione delle graduatorie stesse del concorso straordinario del 2020 dei candidati risultati idonei. In via straordinaria, è prevista l'attribuzione di contratti a tempo determinato a personale inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (requisito tre anni di servizio negli ultimi dieci anni) con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato (previo superamento del percorso annuale di formazione annuale e prova). I commi da 10 a 13 intervengono a regime con disposizioni di semplificazione delle modalità di svolgimento dei concorsi ordinari per i docenti (posti comuni e di sostegno) delle scuole di ogni ordine e grado; la disposizione vale anche per i concorsi banditi con prove non avviate. È prevista un'unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla; è possibile la non contestualità. Il punteggio massimo è di 100 punti, con 70 punti minimo. Successiva prova orale e valutazione dei titoli per arrivare alla formazione della graduatoria su base regionale. Chi non supera le prove non può partecipare alla selezione successiva. Il comma 14 rafforza l'immissione in ruolo di docenti in materie scientifiche e tecnologiche per l'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2021-2022 in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza; in totale si tratta di 6.129 posti. Il comma 15 disciplina la procedura concorsuale straordinaria per l'immissione in</p>	<p>portare alla stabilizzazione di circa 35mila docenti, per molti versi, non ha raggiunto l'obiettivo, in quanto almeno un terzo dei posti sono rimasti vacanti. Al netto della procedura che si sta pensando di adottare, rimane una questione di fondo: perché circa 12mila cattedre sono rimaste vuote.</p>
--	--	---

	<p>ruolo dei docenti di cui al comma 14: prova scritta con 50 domande di cui 40 sulle materie allegare; prova orale; formazione della graduatoria entro il 31 luglio 2021. Non è prevista una riapertura dei termini per la presentazione delle candidature. Le immissioni in ruolo sono al più tardi entro il 30 ottobre 2021 con eventuale risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato. L'immissione in ruolo può comunque avvenire anche negli anni successivi in caso di incapienza. Resta impregiudicata la possibilità di partecipare alla procedura concorsuale ordinaria. Gli oneri sono pari a 7,684 milioni per il 2021. È prevista la definizione di nuovi protocolli per lo svolgimento dei concorsi. Il comma 21 apporta alcune modifiche alla disciplina per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria.</p>	
<p>Art. 60 - Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca, nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina</p>	<p>È prevista l'istituzione di un fondo da 50 milioni per il 2021 per le attività di orientamento e tutorato per gli studenti che vogliono accedere a corsi di formazione superiore o che hanno bisogno di azioni di recupero e inclusione a causa di una disabilità e per disturbi specifici dell'apprendimento. Sono apportate alcune modifiche alla disciplina relativa ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina.</p>	<p>Si tratta, nella sua prima parte, di una disposizione sicuramente utile che però dovrà essere monitorare attentamente nella sua attuazione pratica.</p>
<p>Art. 61 – Fondo italiano per la scienza</p>	<p>Presso il ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni per il 2021 e di 150 milioni per il 2022. È atteso un decreto</p>	<p>Le risorse rappresentano soltanto una prima parte della questione, in quanto la vera partita è relativa al cosa farci con tali disponibilità.</p>

	ministeriale per il riparto delle risorse.	
Art. 62 - Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino	Sono apportate alcune modifiche alla disciplina definita dall'articolo 49 del decreto-legge 34/2020.	Gli oneri sono quantificati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Art. 63 – Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa	Una quota del fondo per le politiche della famiglia è destinata ai comuni per iniziative quali campi estivi, servizi socioeducativi ed altro da destinare ai minori nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2021. È atteso un decreto ministeriale per il riparto. La dotazione del fondo per la famiglia è incrementata di 135 milioni di euro per il 2021. Il fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile è prorogato al 2022. La dotazione aggiuntiva è di 50 milioni per il 2021 e altrettanti per il 2022	Si tratta di disposizioni assolutamente condivisibile e necessaria; è fondamentale però che le risorse siano rese immediatamente disponibili così da permettere ai comuni di organizzare i relativi servizi.
Art. 64 – Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto del disagio giovanile	Le disposizioni relative al fondo di garanzia per l'accesso alla prima casa si applicano fino al 31 dicembre 2021. L'età massima per l'accesso passa da 35 a 36 anni. Sono definiti i parametri per l'accesso e le priorità. La dotazione del fondo è incrementata di 290 milioni di euro. Sono previste delle esenzioni di imposta per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e della nuda proprietà sulla prima casa, mentre sull'Iva è previsto un credito di imposta, sempre nei casi di soggetti con meno di 36 anni; gli stessi immobili sono esenti da imposta di registro, di bollo, ipotecari e catastali. Le disposizioni si applicano agli atti stipulati entro il 30 giugno 2022. Sono previste sanzioni. Lo stanziamento è di 347,34 milioni. Sono stanziati ulteriori 30 milioni sul fondo per le politiche giovanili al fine di	L'accesso all'abitazione rimane uno dei principali problemi che le famiglie incontrano. Pur comprendendo i limiti imposti dalla normativa europea, è di tutta evidenza che non è sufficiente estendere la misura ai trentaseienni per risolvere la questione. L'ingresso stabile nel mondo del lavoro avviene sempre più spesso ad una età ancora maggiore per cui sarebbe utile immaginare, almeno per un determinato arco di tempo, l'accesso alle garanzie senza il requisito dell'età. Positivo l'incremento delle risorse per il contrasto al disagio giovanile, ma anche in questo caso molto dipende dalla rapidità con cui si procede al loro riparto.

	prevenire il disagio dei giovani; è atteso un decreto per il riparto.	
Art. 65 – Misure urgenti per la cultura	<p>I fondi di parte corrente e per gli interventi in conto capitale nella cultura sono incrementati rispettivamente di 47,85 milioni e di 120 milioni, con quota parte destinata a titolo di ristoro per le maggiori spese connesse ai test Covid-19 del personale dello spettacolo. Ulteriori 20 milioni sono destinati agli interventi emergenziali (editoria, musei e altro) previsti dal decreto-legge 34/2020. Sono apportate alcune modifiche alla normativa sui diritti di autore con riferimento al riparto delle risorse. Il comma 6 prevede l'esonero dal pagamento dei canoni di concessione per gli spettacoli viaggianti; è istituito un fondo di ristoro per i comuni pari a 8,65 milioni. Il fondo per il riconoscimento del bonus 18 anni passa da 150 milioni a 220 milioni.</p>	<p>Il mondo della cultura, largamente inteso, ha sofferto e sta soffrendo le conseguenze del Covid-19. Al netto delle necessarie misure di ristoro, ciò che emerge è l'importanza di assicurare l'apertura dei siti in sicurezza e, soprattutto, in continuità.</p>
Art. 66 – Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo	<p>L'articolo riconosce ai lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo il diritto a percepire l'indennità di malattia, per un massimo di 180 giornate annue; sono richieste almeno 40 contributi giornalieri nell'anno solare di riferimento. Detti lavoratori sono assicurati presso l'Inail. Le fondazioni lirico-sinfoniche sono obbligate ad assicurare il personale orchestrale. Il comma 6 aggiunge l'articolo 59-bis al dlgs 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), per effetto del quale i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo hanno diritto alle tutele e alle indennità previste dalla legge. Per il calcolo della</p>	<p>Più che sul merito della misura, si potrebbe discutere del metodo. Infatti, al netto della condivisione rispetto a strumenti che incrementano le tutele per i lavoratori dello spettacolo, compresi quelli autonomi, sarebbe stato utile inserire il tutto nel percorso che, seppur faticosamente, si sta cercando di portare avanti sul versante della riforma degli ammortizzatori sociali. In questo modo, il tutto sarebbe stato più equilibrato e coerente con l'obiettivo di arrivare ad ammortizzatori sociali universali.</p>

	<p>retribuzione media globale giornaliera, si tiene conto dell'ammontare di reddito percepito nei dodici mesi precedenti. Il comma 7 riconosce ai lavoratori autonomi dello spettacolo una indennità di disoccupazione per i casi involontari, erogata dall'Inps; è su domanda per via telematica entro 60 giorni; sono richiesti dei requisiti (non contratto in corso; no pensione; no reddito di cittadinanza; almeno 15 giornate di lavoro nell'anno solare; reddito non superiore a 15mila euro). L'indennità è rapportata al reddito imponibile ed è pari al 75% del reddito medio mensile (se importo mensile pari o inferiore a 1.227,55 euro) e al 75% più il 25% della differenza (se reddito superiore a 1.227,55 euro); in ogni caso, l'importo massimo non può superare 1.335,40 euro, rivalutato annualmente. L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al fondo pensione; è riconosciuta una contribuzione figurativa. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i lavoratori autonomi sono tenuti al versamento di una aliquota contributiva pari al 2%. La prestazione è incompatibile con altre; non concorre alla formazione del reddito. Il comma 17 apporta alcune modifiche al dlgs 182/1997 che entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2021 (comma 18). Le modifiche riguardano il versamento dei contributi all'Enpals e le categorie che possono iscriversi. Il comma 19 inserisce il concerto anche con il</p>	
--	---	--

	<p>ministro della cultura e dello sport negli adempimenti previsti dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 708/1947. Il comma 21 quantifica l'onere.</p>	
<p>Art. 67 – Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari</p>	<p>È riconosciuto un credito di imposta per gli oneri straordinari sopportati dalle imprese editrici di quotidiani e periodici per favorire, in particolare, la copertura nei piccoli comuni. Gli oneri sono quantificati in 60 milioni di euro. Il comma 7 disciplina per il 2021 l'applicazione dell'Iva; è riconosciuto anche un credito di imposta sugli investimenti con risorse pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p>	<p>L'editoria è un settore in forte crisi con le vendite di quotidiani e periodici in deciso calo rispetto al passato. Considerando che siamo davanti ad un diritto costituzionale di enorme rilievo, il credito di imposta potrebbe essere uno strumento non sufficiente.</p>
<p>Art. 68 – Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico</p>	<p>Il comma 1 è riferito alla percentuale di compensazione sulle cessioni di animali (bovini e suini) vivi. Il comma 3 prevede l'intervento del fondo di garanzia (dl 23/2020) anche per il settore dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura (prestiti da minimo 100mila euro con durata minima decennale). Il comma 4 stanziava 25 milioni per il 2021 a sostegno della produzione bieticola-saccarifera. È atteso un decreto per il riparto. Sono apportate alcune modifiche relative alla disciplina sull'imprenditoria femminile in agricoltura. Il comma 10 apporta una modifica alla disciplina relativa al riconoscimento del rapporto di connessione fra lavoro agricolo e attività agrituristica; sono incrementate le risorse a disposizione. Il comma 13 prevede una anticipazione delle erogazioni Pac al 31 luglio di ciascun anno; sono apportate le relative modifiche alla disciplina sugli</p>	<p>Si tratta di adeguamenti normativi utili a sostenere il sistema delle imprese del settore primario. Importante il riconoscimento delle garanzie sui prestiti.</p>

	aiuti di Stato e sulle compensazioni.	
Art. 69 – Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca	Agli operai agricoli a tempo determinato, con almeno 50 giornate effettive nel corso del 2020, è riconosciuta una indennità di 800 euro purché non siano titolari di contratto di lavoro subordinato né di pensione. L'indennità non concorre a formare il reddito e non è cumulabile con le altre previste dal decreto e con il reddito di cittadinanza; è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità. Lo stanziamento complessivo è di 448 milioni di euro. La domanda deve essere presentata all'Inps entro il 30 giugno 2021. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperativa, è riconosciuta una indennità di 950 euro; la domanda va presentata all'Inps; il limite di finanziamento è fissato a 3,8 milioni di euro.	Si tratta di un provvedimento apprezzabile che viene incontro alle esigenze di due categorie di lavoratori che stanno subendo, per motivi diversi, gli effetti della pandemia. Il settore della pesca, in particolare, sta pagando pesantemente le ristrettezze imposte alle attività della ristorazione.
Art. 70 – Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo	Alle imprese del settore agrituristico e vitivinicolo, comprese quelle produttrici di birra, è riconosciuto un esonero contributivo per la mensilità di febbraio 2021; lo stesso esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. Sono stanziati per la misura 72,5 milioni.	Si tratta di una misura importante, ma che andrebbe rafforzata ulteriormente.
Art. 71 – Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche	Le imprese agricole che hanno subito danni per le avverse condizioni atmosferiche del mese di aprile 2021 possono accedere al fondo per la ripresa delle attività del dlgs 102/2004. Le regioni hanno 60 giorni di tempo per la declaratoria di eccezionalità degli eventi. La dotazione del fondo è incrementata di 105 milioni di euro.	La disposizione appare condivisibile nelle finalità; da valutare la congruità dello stanziamento.

<p>Art. 72 – Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS spa</p>	<p>È autorizzata una spesa in favore di Anas pari a 35,5 milioni di euro per il 2021 per il monitoraggio, la sorveglianza e la sicurezza delle strade site nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Anas è autorizzata ad assumere fino a 370 unità di personale con alta specializzazione con contratto a tempo determinato.; è autorizzata una spesa di 12,63 milioni nel 2021 e di 25,258 milioni nel 2022.</p>	<p>La necessità di monitorare lo stato complessivo delle nostre strade, ponti e viadotti è sotto gli occhi di tutti.</p>
<p>Art. 73 – Disposizioni urgenti in materia di trasporto</p>	<p>Il fondo per la compensazione dai danni subiti nel settore dell'aviazione (dl 34/2020) è incrementato di 100 milioni per il 2021. La dotazione del fondo istituito con legge di bilancio (l. 178/2020) è incrementata di 300 milioni di cui 285 destinati ai gestori aeroportuali e 15 ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra. Il comma 3 destina 150 milioni per il 2021 in favore di Rete ferroviaria spa; eventuali risorse residue sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (periodo 1° maggio – 30 settembre 2021).</p>	<p>La pandemia sta avendo un impatto enorme sui trasporti passeggeri, per il crollo dei passeggeri (è soprattutto il caso del trasporto aereo) che per i maggiori costi di gestione (riguarda anche le ferrovie). Vista la strategicità del settore, anche in un'ottica di ripartenza, è fondamentale assicurare risorse adeguate e sufficienti.</p>
<p>Art. 74 – Proroga dell'integrazione del contingente "Strade Sicure" e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, dalla Guardia di finanza, dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, del Corpo della polizia penitenziaria</p>	<p>L'incremento di personale delle forze armate è prorogato al 31 luglio 2021. Sono stanziati le risorse per i maggiori servizi erogati nel periodo 1° maggio – 31 luglio 2021. 22,651 milioni sono destinati alla sanificazione e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale più altri 2,5 milioni al ministero dell'interno. 4,6 milioni vanno ai vigili del fuoco. 18,575 milioni alla Polizia, ai Carabinieri e alla Finanza; 1,9 milioni alle Guardia costiera; 4,494 milioni alla Polizia penitenziaria. Gli oneri complessivi sono quantificati in</p>	<p>Si tratta dello stanziamento necessario per assicurare i maggiori servizi e le operazioni di sanificazioni e acquisto di dispositivi di protezione individuale per il periodo 1° maggio – 31 luglio. In prospettiva, potrebbe rendersi necessaria una ulteriore spesa di 175 milioni fino al 31 dicembre 2021.</p>

	105 milioni.	
Art. 75 – Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19	Le disposizioni già introdotte per la giustizia civile si applicano anche alla giustizia militare.	Le disposizioni sono riferite alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.
Art. 76 – Subentro Agenzia delle entrate- riscossione a Riscossione Sicilia spa	Viene disciplinato lo scioglimento di Riscossione Sicilia spa alla data del 30 settembre 2021 con subentro della Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° ottobre 2021. Fra le altre cose, viene definito il passaggio del personale dipendente.	È opportuna una attenta valutazione sul passaggio del personale al fine di assicurare il rispetto dei diritti acquisiti.
Art. 77 – Disposizioni finanziarie	L’articolo introduce disposizioni diverse che riguardando l’Inps, il Ministero dell’economia, l’incremento della dotazione dei fondi per lo sviluppo e la coesione (+200 milioni), per l’edilizia scolastica (+150 milioni), di rotazione (+100 milioni), per le aree a rischio (+100 milioni). Il comma 8 è riferito agli interessi passivi. Il comma 9 autorizza la spesa di 100 milioni per gli eventi meteorologici. Il comma 10 quantifica gli oneri complessivi del presente decreto-legge in 41.873,833 milioni di euro.	L’articolo individua oneri e coperture.
Art. 78 – Entrata in vigore	Il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale	Il decreto-legge è entrato in vigore il 26 maggio 2021.